



COMUNE DI NOLE
Città Metropolitana di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 70

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2026.

L'anno **duemilaventicinque** addì **nove** del mese di **dicembre** alle ore **diciannove** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
BERTINO Luca Francesco	Presidente	Sì
AUDI Claudia	Consigliere	Sì
ZAMBELLO Tiziana	Consigliere	Sì
BISCONTI Monica	Consigliere	Sì
CAMANDONA Stefano	Consigliere	Sì
MUSCAS Samuele	Consigliere	Sì
BALLESIO Simone	Consigliere	No
DIBENEDETTO Francesco	Consigliere	Sì
MADDALENO Silvia	Consigliere	Sì
CASTELLAR Valeria	Consigliere	Sì
AIMO BOOT Elisa	Consigliere	Sì
NOVERO Giulia	Consigliere	Sì
ARMINIO Davide	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		12
Totale Assenti:		1

Assiste l'adunanza il Segretario Generale BARBATO dott.ssa Susanna la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BERTINO Luca Francesco nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

La trattazione del presente punto all'ordine del giorno è integralmente riportata su supporto informatico di registrazione della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione illustrativa del Sindaco;
- Visti:
 - ✓ l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001, il quale prevede che: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";
 - ✓ l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
 - ✓ l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- Richiamati:
 - ✓ il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante «Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191» in particolare, il comma 3, dell'art. 1 come sostituito dall'art. 1, comma 142, della Legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: "3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;
 - ✓ l'articolo 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296 che testualmente recita:
"I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2
 - ✓ l'art. 1, comma 11, della Legge 14.09.2011, n. 148 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L.13.08.2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, il quale dispone che dal 2012 è disapplicata la sospensione del potere, posto in capo ai Comuni, di deliberare aumenti dell'addizionale all'IRPEF di propria competenza;
 - ✓ la Legge di Bilancio 2023, L. 29 dicembre 2022, n. 197, che, all'art. 1, comma 2, ha rimodulato, a far data dal 1° gennaio 2022, le aliquote IRPEF 2022 che passano da cinque scaglioni a quattro (23%, 25%, 35%, e 43%);
 - ✓ l'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 216/2023 il quale disponeva:

“3. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023.”

- Richiamate:
 - ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2007 avente ad oggetto “Approvazione di norme regolamentari per la disciplina dell'addizionale IRPEF e determinazione della relativa aliquota”, dove si stabiliva di applicare l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per l'anno 2007 nella misura di 0,4 punti percentuali;
 - ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 01.07.2013 avente ad oggetto: “Addizionale comunale all'I.R.P.E.F. per l'anno 2013 – modifiche al regolamento comunale per la disciplina della partecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.” che modificava l'art. 5 “aliquote”, istituendo aliquote differenziate progressive per scaglioni di reddito imponibile, nonché stabiliva la soglia di esenzione per l'imposizione dell'imposta ad € 10.000,00 annui;
 - ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 10.12.2024 con la quale sono state approvate per l'anno 2025 le nuove aliquote e le nuove fasce in vigore, nonché la soglia di esenzione ad € 12.500,00;
- Visto il D. Lgs. 16.10.2023 di riforma delle aliquote IRPEF dal 2024 con articolazione su tre scaglioni;
- Preso atto che la Legge di Bilancio 2025 ha approvato il riordino in maniera strutturale delle aliquote dell'Irpef a decorrere dal 2025, con una riduzione della progressività, stabilendo tre scaglioni d'aliquota, anziché i precedenti quattro, dell'imposta;
- Dato atto che con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 10.12.2024, si è proceduto alla approvazione delle aliquote dell'addizionale I.R.P.E.F.” e dei nuovi scaglioni di reddito, con efficacia dal 1° gennaio 2025, come segue:

- da 0 a 28.000,00	€ di reddito imponibile aliquota	0,60 %
- da 28.000,01 a 50.000,00	€ di reddito imponibile aliquota	0,75 %
- oltre 50.000,00	€ di reddito imponibile aliquota	0,79 %
soglia di esenzione per l'imposizione dell'imposta ad € 12.500,00, annui;		
- Ritenuto per l'anno 2026 di confermare le aliquote in vigore al fine di conseguire il pareggio di bilancio;
- Richiamato il regolamento comunale per la disciplina della partecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2007 e successivamente modificato;
- Durante la discussione prendono la parola il Consigliere Aimo Boot ed il Sindaco i cui interventi, qui integralmente richiamati, risultano come da registrazione su supporto informatico posto agli atti e conservato nell'archivio comunale;
- Non avendo alcun altro Consigliere chiesto la parola il Sindaco Presidente pone in votazione il presente punto all'ordine del giorno;
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

- Dato atto che ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. sono stati acquisiti pareri favorevoli in ordine:
 - alla regolarità tecnica del responsabile dell'ufficio interessato;
 - alla regolarità contabile del responsabile servizi finanziari;

La votazione resa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 12 - Votanti n. 12 - Astenuti n. ///;

Voti favorevoli n. 8 - Voti contrari n. 4 (Castellar, Aimo Boot, Novero, Arminio);

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

1. **di confermare**, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, **per l'anno 2026 le aliquote per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale I.R.P.E.F.** differenziate e progressive per scaglioni di reddito imponibile, così come di seguito riportate:

- da 0 a 28.000,00	€ di reddito imponibile aliquota	0,60 %
- da 28.000,01 a 50.000,00	€ di reddito imponibile aliquota	0,75 %
- oltre 50.000,00	€ di reddito imponibile aliquota	0,79 %
2. **di confermare** per l'anno 2026 la soglia dell'esenzione per l'imposizione dell'imposta ad € 12.500,00, anni;
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006;
4. di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
5. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'esecuzione del presente atto e la predisposizione degli adempimenti utili per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. e dell'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Inoltre con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale e in data 16/12/2025 viene sottoscritto

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

F.to : BERTINO Luca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

F.to : BARBATO dott.ssa Susanna

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Nole, lì 16/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARBATO dott.ssa Susanna